

**Oggetto:** **REVOCA** della Procedura aperta di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art. 83 del D.lgs. 163/2006, per la stipula di un Accordo Quadro con un solo operatore ai sensi dell'Art. 59 del D.lgs. 163/2006 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria preventiva e/o a guasto, nonché di manutenzione straordinaria edile e impiantistica e opere di adeguamento normativo e funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e/o nella disponibilità di EUR S.p.A. . **CIG: 4177459438.**

**Premesso che:**

- a seguito di determinazione a contrarre del 10/05/2012 EUR S.p.A. ha indetto la procedura di gara in oggetto;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 58 del 21 maggio 2012 e sulla Gazzetta dell'Unione Europea n. 156535 del 19 maggio 2012 oltre che nelle altre forme previste dalla normativa vigente;
- il termine per la presentazione delle offerte è stato originariamente fissato per il giorno 17/07/2012;
- la prima seduta pubblica inizialmente fissata dal bando di gara per il 19/07/2012 h. 10,30, è stata rinviata per impedimenti tecnici al giorno 31/07/2012;
- detta seduta del 31/7/2012 e tutte le operazioni di gara sono state sospese con determinazione n. 2 del 25/07/2012 per le motivazioni ivi riportate a cui si rinvia integralmente;

**Tutto ciò premesso e considerato, EUR S.p.A. determina quanto segue:**

**CONSIDERATO** che con la determina di indizione della gara è stata stanziata la somma di € 7.500.000,00 oltre IVA a copertura dei costi dell'appalto in oggetto;

**CONSIDERATE** le nuove disposizioni in merito agli approvvigionamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni nonché alla riduzione e razionalizzazione dei costi e della spesa pubblica, emanate successivamente alla sopra riferita pubblicazione del bando di gara, di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.*" (c.d. "*Spending Review*") Pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012 - Serie generali e s.m.i.;

**CONSTATATO** che la sopravvenuta riduzione della somma disponibile e del limite di spesa non consentirebbero di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla gara in oggetto laddove fossero portate avanti;

**CONSIDERATA** l'opportunità di provvedere ad una nuova procedura avente caratteristiche differenti sia in termini economici, al fine di ottenere il necessario risparmio

di spesa, sia di durata minore, consentendo quindi all'Amministrazione di adeguarsi con maggiore flessibilità alle evoluzioni del contesto esigenziale e finanziario;

**CONSIDERATO** che appare conseguentemente necessario in funzione dell'interesse pubblico rivedere e rivalutare eventuali differenti forme di affidamento dei lavori, ad importo inferiore, per far fronte alle esigenze di cui alla gara di appalto in oggetto;

**RITENUTO** che la mancanza della copertura finanziaria renda doveroso il ritiro degli atti di indizione della gara, e degli atti conseguenti, al fine di evitare l'affidamento di un appalto e la successiva stipulazione del contratto in assenza della necessaria copertura finanziaria (TAR Sicilia, Sez. I, 4 febbraio 2011 n. 210);

**RAVVISATI** quindi i presupposti che legittimano il ritiro in autotutela della procedura di gara di cui trattasi, in quanto, per circostanze sopravvenute, nonché a seguito di una nuova ponderazione dell'interesse pubblico originario, la spesa relativa non è più compatibile con i vincoli derivanti dalla nuova disponibilità finanziaria;

**VISTO inoltre l'art. VI.2 punto 9 lettere c) e d)** del bando di gara, che prevedono la facoltà di EUR S.p.A. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, nonché quella di non stipulare motivatamente l'Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;

**TENUTO CONTO** che, peraltro, nella fattispecie in esame, la procedura è stata sospesa giusta determinazione n. 2 del 25/07/2012 e che, non essendosi ancora provveduto neanche all'apertura dei plichi contenenti la domanda di partecipazione né essendosi provveduto all'aggiudicazione provvisoria della stessa, la procedura risulta *in itinere*;

**PRECISATO** altresì che nessuna attività è stata compiuta non essendosi tenuta neanche la prima seduta pubblica di gara, e segnatamente non si è proceduto neanche alla nomina della commissione di gara;

**TENUTO CONTO** che per quanto sopra esposto non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti e non è maturato alcun vincolo giuridicamente rilevante. A tale ultimo proposito si richiama la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 13/04/2011 n. 2291, secondo la quale: " *...E' legittimo il provvedimento della stazione appaltante che ha revocato l'intera gara...ritenendo motivatamente, in una fase non ancora definita della procedura di gara, ancor prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non era stato ancora concluso, che assumesse prevalenza l'interesse economico dell'amministrazione, tale da giustificare la revoca della gara...*";

**RITENUTO DI NON DOVER PROCEDERE ad alcun indennizzo** nei confronti dei concorrenti, in quanto non sussistono i presupposti ed in quanto, come sopra esposto, la suddetta revoca interviene in una fase antecedente l'aggiudicazione provvisoria e antecedente addirittura l'apertura delle Buste A,B,C e del plico principale; fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente rilevante, in quanto la procedura di evidenza pubblica non ha ancora

registrato l'adozione di un "provvedimento amministrativo ad efficacia durevole" (Consiglio di Stato, Sez. III, 11/07/2012 n. 4116);

**CONSIDERATO** inoltre che poiché gli atti endoprocedimentali non conferiscono situazioni di vantaggio ai terzi, il loro ritiro non impone all'Ente la comunicazione agli interessati di avvio del procedimento,

**RITENUTO** in definitiva che la riduzione e la conseguente mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera integra quell'interesse pubblico che giustifica il provvedimento di revoca, atteso che il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un principio generale di contabilità pubblica risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati soltanto se provvisti di adeguata copertura finanziaria (cfr. Consiglio di Stato, n. 4116/2012);

**VERIFICATA** pertanto la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela;

**CONSIDERATO** che il potere di ritirare in autotutela un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante ove vi siano concreti interessi pubblici che rendono inopportuna e sconsigliabile la prosecuzione della gara;

**VERIFICATO** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento in autotutela, non essendo la gara neanche addivenuta alla fase di apertura e verifica della documentazione amministrativa dei partecipanti, né essendo stata nominata la commissione giudicatrice;

\* \* \*

Tutto ciò premesso, ritenuto, richiamato e considerato, L'Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A. Ing. Riccardo Mancini

#### **DETERMINA**

- 1) **DI RITIRARE E REVOCARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate, in sede di autotutela, la procedura di gara in oggetto e segnatamente la determina a contrarre, il bando, il disciplinare ed il capitolato di gara e tutti gli allegati;
- 2) **DI NON DOVER PROCEDERE** ad alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti, in quanto non sussistono i presupposti ed in quanto la gara si trova in una fase antecedente non solo all'aggiudicazione provvisoria ma all'espletamento di ogni altra attività compresa l'apertura delle Buste e la nomina della commissione;
- 3) **DI DISPORRE** la comunicazione del presente atto ai concorrenti e la pubblicazione nella G.U.R.I. della Repubblica Italiana, nella G.U.U.E, all'albo dell'Azienda dando atto che esso è immediatamente esecutivo oltre che alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente;
- 4) **DI DISPORRE** di rivedere e rivalutare eventuali differenti forme di affidamento dei lavori ad importo inferiore e con durata minore, per far fronte alle esigenze di cui alla

gara di appalto in oggetto;

5) **DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta alcuna spesa.

Roma, 21/11/2012

**EUR S.p.A.**

Amministratore Delegato

